

Regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

1. Costituzione

1.1 In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, ivi compresa la formazione e qualificazione professionale, fra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, secondo i principi sanciti dai d.lgs. n. 715 e 216 del 2003 e n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità);
- di favorire la cultura del rispetto verso le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori.

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, il Comitato per le Pari Opportunità.

1.2 Il Comitato ha sede ed opera presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

2. Composizione

2.1 Il Comitato è composto da Avvocato/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Viterbo, e dura in carica quattro anni, con scadenza al 31 dicembre del quarto anno.

2.2 Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2.3 Il Comitato è composto da 5 membri, dei quali 3 vengono eletti da tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Viterbo e 2 designati dal Consiglio dell'Ordine fra i suoi componenti, così come previsto dal presente regolamento. Al rinnovo del Consiglio dell'Ordine i membri designati dallo stesso verranno, se del caso, mutati.

Essi non possono essere eletti o nominati per più di due mandati consecutivamente.

Sono cause di non candidabilità:

1. la qualifica di Consigliere dell'Ordine;
2. l'aver riportato negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari più gravi dell'avvertimento;
3. tutte le altre cause previste dalla disciplina delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine.

2.4 Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretario/o che funge anche da Vice Presidente.

3. Cariche

3.1 Al suo interno il Comitato nomina nella prima seduta e a maggioranza semplice il Presidente e il Segretario, fra i componenti elettivi. In caso di impedimento del Presidente, e in assenza di delega specifica, le funzioni dello stesso sono svolte dal componente più anziano anagraficamente. In caso di impedimento del Segretario, le funzioni dello stesso sono svolte dal più giovane dei componenti.

4. Funzioni

4.1 Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

4.2 A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) svolge attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei Praticanti di sesso femminile nonché degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale;
- i) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per gli Avvocati e i praticanti nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;

4.2 Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

4.3 Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4.4. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

5. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o

5.1 La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile o su richiesta

scritta di almeno un terzo dei componenti;

- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;
- se lo richiede almeno un quinto dei componenti del Comitato, integra l'ordine del giorno con l'oggetto della richiesta o convoca il Comitato con l'ordine del giorno richiesto;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi.

5.2 La/il Segretaria/o, con funzioni di tesoreria:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- redige preventivo e consuntivo;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

5.3 L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

6. Organizzazione interna del Comitato

6.1 Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti.

Il Comitato, anche su proposta dei gruppi di lavoro, può avvalersi del contributo di esperti e consulenti, anche esterni, ove ritenuto necessario.

7. Convocazioni e deliberazioni.

7.1 Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Il Comitato può riunirsi anche in sede diversa da quella del Consiglio

dell'Ordine. Il Presidente convoca il Comitato.

7.2 La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo fax e posta elettronica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione.

Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

7.3 La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza delle/i componenti.

7.4 Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

7.5 Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione, il Presidente deve interpellare i componenti per iscritto, anche via fax o posta elettronica. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifesti l'assenso per le medesime vie.

7.6 Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

8. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

8.1 La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, nonché con quella di componente del COA, salvo quanto previsto dall'art. 2.3.

8.2 L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

8.3 Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la

sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

8.4 Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine di un mese dal verificarsi dell'evento.

8.5 Ogni componente del Comitato decade:

- a. in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati ed in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- b. qualora venga successivamente eletto quale Consigliere dell'Ordine (a meno che non si tratti di membro designato dal Consiglio);
- c. per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, almeno a tre riunioni consecutive. E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, attività di cura.

8.7 L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

8.8 Nel caso di decadenza quale componente del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo.

9. Strumenti e Risorse

9.1 Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web, qualora il Comitato non abbia un proprio sito;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto ogni anno un apposito capitolo di spesa a favore del Comitato Pari Opportunità, tenuto conto del preventivo predisposto dal Comitato Pari Opportunità per il funzionamento del Comitato stesso e per le iniziative da questo promosse o cui partecipa.
Eventuali spese straordinarie, eccedenti lo stanziamento attribuito al Comitato, dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate da parte del Consiglio dell'Ordine;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e

progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi.

9.2 Entro il **31 gennaio** di ogni anno il Segretario redige il consuntivo e il preventivo delle spese, da far approvare al Comitato Pari Opportunità e da presentare al Consiglio dell'Ordine. Eventuali avanzi di gestione verranno contabilizzati nello stanziamento dell'anno successivo.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine la collaborazione degli Uffici dello stesso.

10. Diritto di informazione.

10.1 Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni, audizioni, informazioni preventive, su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché acquisire documenti su materie attinenti le sue funzioni.

10.2 Il Consiglio dell'Ordine fornisce al Comitato informazioni su argomenti di interesse dello stesso.

11. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

11.1 Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni e potranno essere tenute in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero successivamente alle stesse.

11.2 Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

11.3 Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui all'art. 11.2

11.4 Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

11.5 Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

11.6 Possono essere presentate esclusivamente candidature individuali. Le

candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11.7 Il Consiglio dell'Ordine, tramite gli Uffici di Segreteria, curerà che, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, sia affissa nella propria sede e negli Uffici Giudiziari del Circondario la lista delle candidature, predisposta secondo l'ordine alfabetico.

11.8 Le elezioni si svolgono, per la prima volta nelle date del **27-28 gennaio 2021** e, successivamente, contemporaneamente a quella per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

11.9 Il seggio elettorale, costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o da un suo delegato, ed è composto altresì da tre scrutatori scelti dal Consiglio dell'Ordine.

Non possono far parte del seggio i candidati e i componenti uscenti del Comitato.

11.10 La commissione elettorale, in caso di elezione tenuta contemporaneamente a quella del Consiglio dell'Ordine, è la medesima individuata per detta seconda elezione. Ove l'elezione del Comitato fosse successiva, la commissione elettorale potrà essere integrata o sostituita. I componenti della commissione elettorale non possono essere candidate/i.

11.11 Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate.

I seggi saranno aperti in orario coincidente con quello previsto per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine, fatta eccezione per le **prime votazioni** che si terranno i giorni **27 e 28 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00**; concluse le operazioni di voto, si inizieranno le operazioni di scrutinio.

Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

11.12 Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente, su apposite schede vistate e siglate dal Presidente.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere fino a un massimo di tre

preferenze.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere un numero massimo di voti non superiore ai due terzi (arrotondato per difetto) se gli avvocati votati appartengono ai due generi, e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili secondo quanto stabilito dal paragrafo successivo e indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi dei voti complessivamente esprimibili (arrotondato per difetto), determinato ai sensi del comma precedente, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma del comma precedente, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Il voto è segreto.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Viterbo.

11.13 I candidati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia e il decoro professionale.

11.14 Durante le operazioni di voto, non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale all'interno del seggio elettorale.

11.15 Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, deve sempre prevalere la volontà dell'elettore.

11.16 Al termine dello scrutinio il Presidente del Consiglio dell'Ordine proclama eletti i 3 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con minore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il minore di età.

Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, il Consiglio dell'Ordine provvede a designare i componenti di propria competenza. I componenti di nomina consiliare, al rinnovo del Consiglio dell'Ordine, verranno confermati o modificati alla bisogna.

11.17 Contro i risultati delle elezioni ciascun interessato può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

11.18 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, le elezioni seguiranno le disposizioni del Regolamento vigente per le elezioni del Comitato, indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, si svolgeranno secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

12. Prima convocazione

12.1 Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

12.2 Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

12.3 Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

13. Modifiche del Regolamento

13.1 Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine, eventualmente su richiesta del Comitato.

13.2 In caso di modifiche richieste dal Comitato, le stesse dovranno essere accompagnate da relazione illustrativa.

14. Entrata in vigore

14.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

15. Norme transitorie

15.1 Le prime elezioni volte alla costituzione del Comitato Pari Opportunità si terranno i giorni **27 e 28 gennaio 2021** ed i componenti il Comitato resteranno in carica fino alla fine del mandato attuale del Consiglio dell'Ordine

15.2 Dei mandati svolti precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento nonché di quello che andrà a scadenza secondo il comma precedente, non si tiene conto per l'applicazione del divieto di cui all'art. 11.2.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del

Il Segretario

Avv. Caterina Boccolini



Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia



*** **

TABELLA A

NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI E TUTELA DI GENERE

Numero dei componenti eleggibili del Comitato	Numero massimo preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
3	2	1	1